RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) mediante il difensore di fiducia ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando parzialmente quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato di cui al capo A) e ha rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione e 140,00 Euro di multa.

1.1.Censura il giudizio di responsabilita', sostenendo la mancanza di imputabilita' del prevenuto che, al momento del fatto, era in condizioni di immaturita' psicologica come risulta dalla relazione psicologica redatta dalla ASP di Catania, cui fanno riferimento gli operatori USSM nella relazione dell'(OMISSIS), richiamata a sua volta nell'elaborato di equipe del (OMISSIS), a soli pochi giorni dalla commissione del fatto, in cui davano atto di ritardo mentale di media gravita' e di vuoti affettivi relazionali e svantaggi socio culturali che hanno inciso sull'equilibrio psico-fisico, rendendo assenti i filtri che gli consentono di comprendere il disvalore dei comportamenti.

Lamenta che erroneamente non e' stato attribuito rilievo al percorso successivo di detenzione in IPM e in comunita' ove ha conseguito la licenza media e ha frequentato corsi di giardinaggio oltre che all'interrogatorio in cui ha reso ampia confessione sei mesi dopo il fatto. Denuncia pertanto la contraddittorieta' e illogicita' della motivazione oltre che la carenza degli accertamenti riferiti al momento del fatto, senza tener conto adeguatamente della documentazione in atti elaborata dagli psicologi.

2. Il Procuratore generale in sede ha concluso con requisitoria scritta per la manifesta infondatezza e quindi inammissibilita' del ricorso. Ha in specie rilevato che "nel caso di reato commesso da minore tra 14 e 18 anni, affinche' il comportamento materiale vietato assurga a reato, esso deve essere "sostenuto" dalla capacita' di intendere e di volere di cui all'articolo 98 c.p. e cioe' dalla capacita' del minore di comprendere l'antigiuridicita' del fatto e dalla liberta' di tenere un comportamento diverso da quello posto in essere.

Secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali, ai fini dell'accertamento della capacita' di intendere e di volere del minore imputabile, valore preminente deve riconoscersi alla natura del fatto criminoso ed alle sue modalita' esecutive. "Per riconoscere, infatti, l'immoralita' di alcuni fatti e' sufficiente uno sviluppo individuale anche limitato, perche' tali fatti si contrappongono alle regole piu' elementari di condotta morale e sono immediatamente ripugnanti" (cfr, sul punto Cass., Sez 1, Sent. n. 9709 del 3.05.1979)".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Va ribadito preliminarmente che l'indagine sulla personalita' del minore ai fini dell'accertamento dell'imputabilita' dello stesso non richiede invero necessariamente l'audizione di esperti o di persone che abbiano avuto rapporti con l'imputato, attivita' indicate dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, articolo 9, comma 2, solo quali strumenti eventuali ai quali si consente il ricorso ove necessario a tali fini, ma puo' essere condotta in base a tutti gli elementi desumibili dagli atti (Sez. 1, n. 18345 del 21/12/2016 Ud. (dep. 11/04/2017) Rv. 269815 - 0l'sez. 4, n. 10233 del 26.1.2005, imp. Jovanovic, rv. 231046); e, fra questi, alle modalita' del fatto, esaminate anche in considerazione dell'eta' del minorenne. Nella specie in una tale prospettiva, la decisione gravata sfugge a qualsivoglia censura di illogicita'.

Il Collegio condivide infatti i principi affermati da questa Corte secondo cui "ai fini dell'accertamento della non imputabilita' derivante da immaturita', l'indagine sulla personalita' del

minore non richiede necessariamente un accertamento di tipo psichiatrico, in quanto l'esame della maturita' mentale del minore puo' legittimamente essere condotto attraverso la valutazione degli esperti o delle persone che abbiano avuto rapporti con l'imputato - attivita' indicate dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, articolo 9, comma 2, - ed in base a tutti gli elementi desumibili dagli atti e, tra questi, dalle modalita' del fatto, esaminate anche in considerazione dell'eta' del minorenne, le quali dimostrino la sussistenza di detta imputabilita'. (In motivazione la S.C. ha precisato che l'incapacita' di intendere e di volere da immaturita' ha carattere relativo nel senso che, trattandosi di qualificazione fondata su elementi non solo biopsichici ma anche socio - pedagogici, relativi all'eta' evolutiva va accertata con riferimento al reato commesso, sulla base degli elementi, offerti dalla realta' processuale).

E ancora "perche' un minore di eta' sia riconosciuto - ai sensi del combinato disposto degli articoli 85, 88, 89 e 90 c.p. - incapace di intendere e di volere al momento della commissione del reato, e' necessario l'accertamento di un'infermita' di natura ed intensita' tali da compromettere, in tutto od in parte, i processi conoscitivi, valutativi e volitivi del soggetto, eliminando od attenuando grandemente la capacita' di percepire il disvalore sociale del fatto e di autodeterminarsi autonomamente. Pertanto, specifiche condizioni socio-ambientali e familiari nelle quali il minore sia eventualmente vissuto, particolarmente dolorose e laceranti, se pure possono aver avuto influenza negativa sul soggetto, inficiando le potenzialita' di valutazione critica della propria condotta e agevolando il processo psicologico di "autolegittimazione" del crimine, non hanno, per cio' solo, compromesso la capacita' del minore di rendersi conto del significato delle proprie azioni e di volizione delle stesse e quindi non rappresentano una forma di patologia mentale legittimante un giudizio di non imputabilita'" (cfr.Sez. 6, n. 31753 del 27/05/2003 Ud. (dep. 28/07/2003) Rv. 226281 - 01).

2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha preso in considerazione il ritardo mentale di media gravita' nell'imputato, e, del tutto correttamente, ha ritenuto sussistente il requisito della capacita' di intendere e di volere in relazione alle modalita' dei fatti e alla natura dei reati, facilmente percepibili nel loro disvalore, alla condotta tenuta dall'imputato alla vista degli agenti di PS nell'immediatezza dei fatti, nonche' alle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di interrogatorio.

Pertanto, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, il giudice di merito ha valorizzato circostanze in fatto contestuali al compimento dell'azione delittuosa con argomentazioni adeguate e giuridicamente corrette; si tratta di elementi probatori di cui sostanzialmente la difesa chiede la rivalutazione non consentita in questa sede di legittimita'.

3. In conclusione deve dichiararsi la inammissibilita' del ricorso.

3.1. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita' e altri dsati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Oscuramento dati.